



**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

n. 2025.475.3TF.LP

del 27/08/2025

PREMESSO

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, prevede nell'ambito del sistema dei crediti formativi all'art. 10 comma 5 lettera d) attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

TRA

L'Università degli Studi di Udine con sede in Udine, via **Palladio**, n. 8, C.F. **80014550307**, d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*", rappresentata per la stipula del presente atto dal Prof. **Marco Sartor** nato a **Pordenone** il **10/03/1974**,

E

Ragione sociale: **Tribunale di Pordenone**
indirizzo sede legale: piazza Giustiniano 7
località: Pordenone cap: 33170 PV: PN
tel.: 0434501409 e-mail: tribunale.pordenone@giustizia.it
pec: prot.tribunale.pordenone@giustiziacert.it
web www.tribunale.pordenone.it settore: **Pubblica Amministrazione**
n. di dipendenti a tempo indeterminato: 40 P. IVA: 80014080933

d'ora in poi denominato "*soggetto ospitante*", rappresentata, in qualità di rappresentante legale, dal **Presidente dott. Rodolfo Piccin**
nato a: Vittorio Veneto (TV) il: 04/10/1965

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.



Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore scientifico designato dal *soggetto promotore* in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal *soggetto ospitante*.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore universitario e del responsabile;
 - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in tribunale;
 - la struttura dell'ente (sedi, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
 - il progetto formativo e di orientamento viene comunicato all'Ufficio giudiziario e al personale.

Art. 3.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca;
 - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del *soggetto ospitante*, questi potrà, previa informazione al tutore universitario, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.
Le cause di scioglimento del rapporto si verificano quando:
 - a) l'Ufficio giudiziario o il Ministero della giustizia individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della convenzione;
 - b) si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della convenzione stessa;
 - c) il Ministero della giustizia abbia comunicato all'Ufficio giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.In tutti i casi di scioglimento del rapporto è esclusa la possibilità di accordare qualsiasi indennizzo, pretesa o richiesta risarcitoria in favore del *soggetto promotore*.
3. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al *soggetto promotore* e al *soggetto ospitante*, con un congruo preavviso.
4. L'Amministrazione non assume qualsivoglia responsabilità sugli applicativi e sugli aspetti progettuali e tecnici, sulla manutenzione dei medesimi, in ordine ad un eventuale collegamento alla rete e su eventuali problematiche connesse all'accesso ai dati.
5. Si esclude la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità diretta ovvero indiretta dell'Amministrazione rispetto a pretese di qualunque natura che fossero avanzate dal *soggetto*



promotore ovvero da terzi indicati nella convenzione.

6. L'impiego nelle cancellerie e nelle segreterie degli Uffici giudiziari dei tirocinanti non potrà mai intendersi come sostitutivo delle mansioni di competenza del personale ministeriale. I tirocinanti potranno, al più, essere impiegati per fornire – nell'ambito degli obiettivi della specifica convenzione – servizi "meramente esecutivi" di supporto all'attività degli Uffici. Resta impregiudicato che la responsabilità relativa ai servizi di cancelleria e di segreteria è riservata, in via esclusiva e inderogabile, al personale dell'Amministrazione giudiziaria nell'ambito e per le materie di rispettiva competenza di ciascuno.
7. Il tirocinante deve avere le qualità morali e di condotta, previste dall'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165. Si impegna, per iscritto, a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli Uffici nonché quella degli atti e dei documenti eventualmente trattati, anche nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 UE e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e .m.i.

Art. 4.

1. Il *soggetto promotore* garantisce la copertura assicurativa del/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (T.U. INAIL D.P.R. n. 1124/65 e D.P.R. n. 156/99), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il *soggetto ospitante* si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al *soggetto promotore*. Quest'ultimo provvederà agli adempimenti di legge.
2. Il *soggetto promotore* si impegna a comunicare periodicamente alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché agli organismi locali delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.
3. Il *soggetto promotore*, al termine del tirocinio, certifica l'attività svolta dal tirocinante.



Art. 5.

1. Il *soggetto ospitante* è tenuto ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro di cui al D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il *soggetto promotore* provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria allo svolgimento delle attività formative qualora previsto nel progetto formativo.
2. Il *soggetto ospitante* si impegna a comunicare alle rappresentanze sindacali ove esistenti i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.
3. Il *soggetto ospitante* si impegna a comunicare al *soggetto promotore* l'eventuale instaurazione di un successivo rapporto di lavoro con il tirocinante.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di **tre** anni dalla data della stipula, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto all'altra parte.

Art. 7.

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli Studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web www.uniud.it.

Art. 8.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Udine, 27/08/2025

per l'Università degli Studi Udine
(soggetto promotore)

Prof. Marco Sartor



per il Tribunale di Pordenone

Il soggetto ospitante

Il Presidente Dott. Rodolfo Piccin